

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» **LAVS**

<b>Persone assicurate</b>	Assicurazione obbligatoria sostanzialmente per persone con domicilio o attività lucrativa in Svizzera nonché per persone distaccate all'estero (per un determinato periodo di tempo). È possibile stipulare un'assicurazione volontaria per svizzeri residenti all'estero in Paesi extra UE.
<b>Obbligo contributivo</b>	Inizio: con salario dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età senza salario dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno d'età Fine: fino all'età di riferimento di 65 anni (fine del mese di nascita, al più tardi fino alla cessazione dell'attività lucrativa) L'età di riferimento delle donne sarà modificata a 65 anni in quattro fasi fino al 2028 (cfr. le osservazioni sulle rendite di vecchiaia).
<b>Contributi</b>	4,35 % dipendente / 4,35 % datore di lavoro, unitamente ad AI e IPG, totale ciascuno/a 5,30 % Lavoratrici e lavoratori autonomi: totale 10 % di trattenute AVS/AI/IPG a partire da CHF 58 800.– Tavola scalare dei contributi per i redditi da lavoro più bassi (da CHF 9 800.– fino a CHF 58 799.–), min. CHF 514.– all'anno. Persone che non esercitano un'attività lucrativa: Importo minimo CHF 514.– all'anno (patrimonio base e reddito sostitutivo capitalizzato) Importo massimo CHF 25 700.– all'anno Franchigia per beneficiari di rendite CHF 1 400.– al mese per datore di lavoro I lavoratori/i lavoratori indipendenti decidono ogni anno se intendono o no far valere tale franchigia. Esenzione AVS: reddito basso fino a CHF 2 300.– all'anno per datore di lavoro <sup>1</sup>  ( <sup>1</sup> Eccezione: collaboratrici e collaboratori domestici nonché artiste e artisti sono soggetti ai contributi AVS senza limite di esenzione AVS) In caso di guadagno fino a CHF 750.– all'anno, le persone con età inferiore ai 25 anni non sono soggette ai contributi AVS nell'economia domestica di tipo privato. Sono soggette a contribuzione anche le indennità giornaliere di IPG, AD, AI e AM Spese amministrative fino a max. 5 % dei contributi AVS/AI/IPG (a seconda della cassa di compensazione)
<b>Rendite di vecchiaia</b>	Rendita massima CHF 2 450.– al mese Rendita minima CHF 1 225.– al mese Inizio della rendita Dall'età di riferimento di 65 anni (dal 1° giorno del mese successivo)  Regolazione di transizione modifica età di riferimento donne: Età di riferimento L'età di riferimento delle donne dal 2025 verrà aumentata in quattro fasi. Anno di nascita 1961: Età di riferimento 64 anni e 3 mesi Anno di nascita 1962: Età di riferimento 64 anni e 6 mesi Anno di nascita 1963: Età di riferimento 64 anni e 9 mesi Dall'anno di nascita 1964: Età di riferimento 65 anni  Misure di compensazione Le classi d'età dal 1961 al 1969 ricevono, in base all'anno di nascita e al reddito annuo medio, un supplemento di rendita fino a max. CHF 160.–/mese, tuttavia solo in caso di percezione di rendita all'età di riferimento Prelievo anticipato Max. 2 anni prima dell'età di riferimento, comporta tuttavia una riduzione della rendita fino al 13.6 % in caso di prelievo anticipato di 2 anni. Le donne nate dal 1961 al 1969 beneficiano di tassi di riduzione più bassi. Proroga max. 5 anni (rendite maggiori dal 5,2 % fino a max. 31,5 %)

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

**» LAVS**

<b>Rendite di vecchiaia</b>	Prelievo parziale	Tra 63 e 70 anni la rendita può essere percepita in un massimo di tre fasi. Una rendita parziale deve essere compresa tra il 20 % e l'80 %.
	Coniugi	somma massima di entrambe le rendite CHF 3 675.– (tetto massimo: 150 % della rendita massima)
	Rendite per figli	40 % della rendita di vecchiaia
<b>Rendite per superstiti</b>	Rendite per vedove	80 % della rendita di vecchiaia (requisiti specifici)
	Rendite per vedovi	80 % della rendita di vecchiaia (requisiti specifici)
	Rendite per orfani	40 % della rendita di vecchiaia (fino al 18° risp. 25° anno d'età)
<b>Accrediti per compiti educativi</b>	Nel caso di coppie coniugate vengono accreditati per metà al conto personale. Per ciascun anno educativo CHF 44 100.– fino all'anno in cui il figlio più giovane compie 16 anni.	
<b>Assegno per grandi invalidi (a casa)</b>	Grado leggero	CHF 245.– al mese
	Grado medio	CHF 613.– al mese
	Grado elevato	CHF 980.– al mese
<b>Ausili</b>	Ad esempio apparecchi acustici, protesi alla gamba ecc. (prestazioni in natura)	

**» AD / LADI**

<b>Persone assicurate</b>	Sostanzialmente lavoratrici e lavoratori in Svizzera.													
<b>Contributi</b>	1,1 % dipendente / 1,1 % datore di lavoro, totale 2,2 % fino a un salario annuo di CHF 148 200.–													
<b>Prestazioni</b>	<p>Requisiti: tra le altre cose periodo di contribuzione e idoneità al collocamento assolti oppure la persona è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione</p> <p>70 % del guadagno assicurato, max. CHF 148 200.– all'anno</p> <p>80 % se l'indennità giornaliera complessiva è inferiore a CHF 140.–, in caso di obbligo di mantenimento nei confronti di figli o di riscossione di una rendita d'invalidità (almeno 40 % del relativo grado AI)</p> <p>Le indennità giornaliere sono soggette all'AVS/AI/IPG nonché ai contributi di rischio LPP e al premio INP della LAINF.</p> <p>Durata:</p> <table border="0"> <tr> <td>Esenti da contributi</td> <td>max. 90 indennità giornaliere</td> </tr> <tr> <td>Persone assicurate</td> <td>max. 1–1½ anni (in base periodo di contribuzione)</td> </tr> <tr> <td>a partire da 55 anni</td> <td>520 indennità giornaliere (a partire da 22 mesi contributivi)</td> </tr> </table> <p>Indennità aggiuntive fino a max. CHF 12 350.– al mese:</p> <table border="0"> <tr> <td>Indennità in caso di lavoro ridotto</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td>Indennità per intemperie</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td>Indennità per insolvenza</td> <td>100 % (max. 4 mesi)</td> </tr> </table>		Esenti da contributi	max. 90 indennità giornaliere	Persone assicurate	max. 1–1½ anni (in base periodo di contribuzione)	a partire da 55 anni	520 indennità giornaliere (a partire da 22 mesi contributivi)	Indennità in caso di lavoro ridotto	80 %	Indennità per intemperie	80 %	Indennità per insolvenza	100 % (max. 4 mesi)
Esenti da contributi	max. 90 indennità giornaliere													
Persone assicurate	max. 1–1½ anni (in base periodo di contribuzione)													
a partire da 55 anni	520 indennità giornaliere (a partire da 22 mesi contributivi)													
Indennità in caso di lavoro ridotto	80 %													
Indennità per intemperie	80 %													
Indennità per insolvenza	100 % (max. 4 mesi)													

**» LPP (cassa pensioni)**

<b>Persone assicurate</b>	Lavoratrici e lavoratori dipendenti:	a partire dal 18° anno d'età e soglia d'ingresso di CHF 22 050.–, fino all'età di riferimento di 65 anni. Una continuazione volontaria è possibile fino al 70° anno d'età.
	Lavoratrici e lavoratori autonomi:	Assicurazione facoltativa possibile
	Copertura successiva:	1 mese
<b>Salario coordinato (denominato anche salario assicurato)</b>	Salario massimo assicurabile LPP	CHF 88 200.–
	Deduzione di coordinamento	CHF 25 725.–
	Guadagno massimo assicurato	CHF 62 475.–
	Guadagno minimo assicurato	CHF 3 675.–

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

### » LPP (cassa pensioni)

<b>Contributi</b>	Accrediti di vecchiaia graduali differenziati in base all'età (7 % / 10 % / 15 % / 18 % del salario coordinato) più contributi di rischio per morte e invalidità, contributo ai costi e contributo al fondo di garanzia
<b>Rendite di vecchiaia</b>	Le rendite di vecchiaia vengono calcolate in base all'aliquota di conversione attuale del capitale di vecchiaia / uomini 6,8 %, donne 6,8 % / età pensionabile come nel caso di AVS / rendite per i figli 20 % delle rendite di vecchiaia fino al compimento del 18° risp. 25° anno d'età
<b>Rendite d'invalidità</b>	A partire dal grado IV del 40 %: conformemente all'attuale aliquota di conversione e al capitale di vecchiaia ipoteticamente previsto, senza interessi
<b>Rendite per superstiti</b>	Rendita per coniuge: 60 % della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso Rendita per orfani: 20 % della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso
<b>Interessi</b>	Il tasso d'interesse LPP ammonta all'1,25 %.
<b>Regolamento</b>	I Regolamenti prevedono spesso prestazioni che vanno oltre il regime obbligatorio LPP.
<b>Forme</b>	Primato delle prestazioni, primato dei contributi o primato misto
<b>Pilastro 3a</b>	Le lavoratrici e i lavoratori con un 2° pilastro hanno un importo deducibile nel 3° pilastro (3a) di CHF 7 056.-. Le lavoratrici e i lavoratori non legati a un istituto di previdenza hanno una deduzione (3a) del 20 % del reddito lavorativo, max. CHF 35 280.-.

### » LIPG

<b>Persone assicurate</b>	Persone che prestano servizio militare o servizio civile, madri e padri che esercitano un'attività lucrativa, corsi cantonali per monitorici e monitori G+S nonché corsi per giovani tiratori.
<b>Obbligo contributivo</b>	Uguale a quello AVS
<b>Contributi</b>	0,25 % dipendente / 0,25 % datore di lavoro, unitamente ad AVS e AI, totale ciascuno/a 5,30 % / altri aspetti come nel caso di AVS
<b>Indennità giornaliera (vale solo per IPG)</b>	80 % indennità di base del salario assicurato, max. CHF 220.-, min. CHF 69.-, più assegni per i figli CHF 22.- per ogni figlio, limite indennità di base e assegni per i figli CHF 275.-, inoltre assegni aziendali e di custodia (CHF 75.- per ogni caso)
<b>Indennità giornaliera di maternità, congedo di paternità e congedo di adozione</b>	80 % indennità di maternità fino a un salario di CHF 8 250.- al mese / indennità giornaliera massima CHF 220.- (80 %) / Il diritto sussiste se la persona ha una copertura assicurativa AVS nel corso dei 9 mesi immediatamente precedenti alla nascita e ha esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi durante tale periodo / Il diritto decorre dal giorno del parto e termina dopo 14 settimane risp. 98 giorni. Indennità di paternità dell'80 % fino a un salario di CHF 8 250.- al mese / indennità giornaliera massima CHF 220.- (80 %). Di diritto: 2 settimane risp. 14 giorni che possono essere utilizzati tutti insieme o singolarmente. Il diritto spetta come nel caso dell'indennità di maternità. Dal 1° gennaio 2023 congedo di adozione aggiuntivo di 14 giorni con un'indennità giornaliera analogamente all'indennità di maternità.
<b>Congedo di assistenza</b>	Per l'assistenza a bambini gravemente menomati viene corrisposta un'indennità giornaliera simile all'indennità di maternità o di paternità per max. 14 settimane in un lasso di tempo di 18 mesi. Si può usufruire del congedo interamente o suddiviso per giorni.

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

### » CAF / LAFam

<b>Persone assicurate</b>	Lavoratrici e lavoratori autonomi, lavoratrici e lavoratori dipendenti in Svizzera con figli. Salario minimo per godere del diritto: CHF 612.– al mese / CHF 7 350.– all'anno
<b>Contributi</b>	Nel settore agricolo 2 %, solamente a carico del datore di lavoro. Al di fuori del settore agricolo, il contributo dipende dalla cassa di compensazione ed è solo a carico del datore di lavoro (eccezione: Canton Vallese dove la dipendente o il dipendente deve contribuire al finanziamento). Base: somma dei salari soggetti a AVS Lavoratori indipendenti solo fino a un reddito di CHF 148 200.– all'anno
<b>Prestazioni</b>	Assegni minimi per i figli per Cantone CHF 200.– al mese risp. assegni di formazione di CHF 250.– al mese. Assegni maggiori possibili in base alle rispettive leggi cantonali.

### » LAI

<b>Persone assicurate</b>	Come nel caso di AVS
<b>Contributi</b>	0,7 % dipendente / 0,7 % datore di lavoro, unitamente ad AVS e IPG, totale ciascuno/a 5,30 % / altri aspetti come nel caso di AVS
<b>Rendite</b>	Rendita massima CHF 2 450.– al mese Rendita minima CHF 1 225.– al mese Grado d'invalidità: a partire dal 40 % = rendita del 25 % 41–49 % = la rendita aumenta del 2,5 % per ogni 1 % di grado d'invalidità in più <i>Esempio:</i> LAI 41 % rendita del 27,5 % LAI 42 % rendita del 30 % ecc. 50 % = rendita del 50 % 51–69 % = la rendita corrisponde al grado d'invalidità <i>Esempio:</i> 51 % = rendita del 51 % 52 % = rendita del 52 % ecc. a partire dal 70 % = rendita del 100 % (rendita piena) Rendita per figli 40 % della rendita AI corrispondente
<b>Assegno per grandi invalidi</b>	mensilmente a casa (per adulti) grado leggero CHF 490.– / grado medio CHF 1 225.– / grado elevato CHF 1 960.– Al mese in istituto (vale solo per minorenni) grado leggero CHF 123.– / grado medio CHF 306.– / grado elevato CHF 490.–
<b>Ausili</b>	ad esempio ausili di deambulazione, sedia a rotelle ecc.
<b>Rilevamento tempestivo</b>	da parte del datore di lavoro e di altre persone dopo 30 giorni di assenza

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» LAINF

<b>Persone assicurate</b>	Copertura assicurativa obbligatoria per lavoratrici e lavoratori dipendenti contro IP e INP solo se operativi almeno 8 ore settimanali per un datore di lavoro Copertura suppletiva 31 giorni Assicurazione convenzionale 6 mesi (obbligo d'informazione del datore di lavoro) Le lavoratrici e i lavoratori autonomi sono assicurati su base volontaria. I disoccupati sono obbligatoriamente assicurati presso SUVA (anche durante i periodi d'attesa o di sospensione).	
<b>Premi</b>	Premi in per mille del salario determinante fino a max. CHF 148 200.– all'anno Premi IP a carico del datore di lavoro Premi INP a carico della o del dipendente, a condizione che lavori almeno 8 ore a settimana (il datore di lavoro può rilevare interamente o in parte tale premio)	
<b>Spese di cura</b>	Spese mediche e ospedaliere in camera comune (più medicinali, esami di laboratorio ecc.)	
<b>Indennità giornaliera</b>	80 % del salario assicurato percepito poco prima dell'infortunio, salario massimo assicurato CHF 12 350.– al mese L'indennità giornaliera viene corrisposta a partire dal 3° giorno (giorno dell'infortunio più due giorni d'attesa). L'indennità giornaliera per infortunio si estingue quando la persona che ha subito l'infortunio riacquista la piena capacità lavorativa o inizia a percepire una rendita oppure decede.	
<b>Rendite d'invalidità</b>	In base al grado d'invalidità (invalidità causata da infortunio a partire da un grado d'invalidità di almeno il 10 %) 80 % del salario assicurato o della rendita complementare (insieme all'AI 90 % del salario assicurato di max. CHF 148 200.– all'anno)	
<b>Rendite per superstiti</b>	Vedove/vedovi	40 % del salario assicurato
	Orfani di padre o di madre	15 % del salario assicurato
	Congiuntamente max.	70 % del salario assicurato
	Trasporto della salma e indennità per spese funerarie	
<b>Indennità per menomazione dell'integrità</b>	max. CHF 148 200.–	(versamento unico del capitale in % di CHF 148 200.– in base alla relativa tabella)
<b>Assegno per grandi invalidi</b>	Grado leggero CHF 812.– / grado medio CHF 1 624.– / grado elevato CHF 2 436.– al mese	
<b>Ausili</b>	ad esempio ausili di deambulazione, sedia a rotelle ecc.	